



COMUNE DI VALLE SALIMBENE
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/2016 e S.M.I.

(approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 17.11.2020)

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (di seguito denominato “Codice”) disciplina la costituzione di un fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di Valle Salimbene, con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato e determinato, esclusivamente per le attività di:

- programmazione della spesa per gli investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- collaudatore statico quando necessario;

per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto del progetto, dei documenti a base di gara, dei tempi e dei costi prestabiliti.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, di un servizio o di una fornitura, sia nei settori ordinari che nei settori speciali di cui all'art. 3, comma 1 lett. gg) e hh) del Codice, graduata secondo criteri che tengono conto:

- dell'entità e della complessità delle opere o lavori, servizi, forniture da realizzare,
- delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione delle opere o lavori, dei servizi, delle forniture, dei tempi e dei costi previsti nel progetto.

2. Le risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 sono calcolate in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di opere o lavori, servizi, forniture, comprensivi dei costi per l'attuazione delle misure di sicurezza e di eventuali prestazioni in economia previste in progetto e non comprese nell'appalto, al netto dell'I.V.A. Le risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 non sono soggette a riduzione qualora in sede di gara d'appalto siano registrati dei ribassi d'asta.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 è ripartito tra:

- a) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Codice e Linee guida ANAC;
- b) il personale addetto alle attività di programmazione della spesa per investimenti di cui all'art. 21 del Codice;
- c) il personale addetto alle attività di verifica preventiva dei progetti di cui all'art. 26, comma 6 lett. c) e d) del Codice;
- d) il personale addetto alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando di cui alla Parte II, Titolo III, Titolo IV, Titolo VI, Parte III, Parte IV, Parte V, del Codice;
- e) il direttore dei lavori od il direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del Codice;
- f) il collaudatore di cui all'art. 102 del Codice;

- g) i collaboratori tecnici delle figure precedentemente elencate che, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, redigono elaborati di tipo descrittivo assumendo la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, dei dati, delle misurazioni, dei calcoli contenuti;
- h) i collaboratori amministrativi delle figure precedentemente elencate che, intervenendo con il proprio contributo intellettuale e materiale, svolgono funzioni di supporto in ragione della pluralità e della eterogeneità delle competenze che interessano in ogni fase di realizzazione dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.

4. Il venti per cento delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte del Comune di Valle Salimbene di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso il Comune di Valle Salimbene di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per lavoro si intende l'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, di opere.

Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori che esplica una funzione economica o tecnica; le opere comprendono sia quelle che rappresentano il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, di paesaggistica e di ingegneria naturalistica.

Per servizio si intendono le prestazioni diverse da lavori od opere.

Per fornitura si intendono prestazioni aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti; un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

6. Sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, gli incentivi per funzioni tecniche anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, che richiedono, da parte del personale tecnico-amministrativo, attività di programmazione della spesa, valutazione del progetto, controllo delle procedure di gara ed esecuzione del contratto.¹

7. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti per le sole funzioni svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura di gara. Per gli appalti di servizi e forniture l'incentivo è riconosciuto solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione e, pertanto, per gli affidamenti di importo superiore a 500.000 euro.

ART. 3 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale di cui all'art. 2, comma 2, è stabilita in rapporto all'entità di ogni opera o lavoro, servizio, fornitura da realizzare applicando i seguenti criteri:

¹ Deliberazione Corte dei Conti n. 2/SezAut/2019/QMIG

OPERE O LAVORI	PERCENTUALE APPLICATA
PER IMPORTI A BASE DI GARA PARI OD INFERIORI AD EURO 1 MILIONE	2,00 %
PER IMPORTI A BASE DI GARA SUPERIORI AD EURO 1 MILIONE SINO ALL'IMPORTO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DEL CONTRATTO	1,60 %
PER IMPORTI A BASE DI GARA SUPERIORI ALL'IMPORTO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DEL CONTRATTO SINO AD EURO 10 MILIONI	1,40 %
PER IMPORTI A BASE DI GARA SUPERIORI AD EURO 10 MILIONI	1,20 %

SERVIZI E FORNITURE	PERCENTUALE APPLICATA
PER IMPORTI A BASE DI GARA PARI OD INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DEL CONTRATTO	2,00 %
PER IMPORTI A BASE DI GARA SUPERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DEL CONTRATTO	1,60 %

2. Le risorse finanziarie necessarie alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 devono essere previste all'interno del quadro economico di ogni singola opera o lavoro, servizio, fornitura, nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante; gli importi individuati possono subire variazioni in ragione dello sviluppo di ciascun intervento. Le risorse finanziarie devono intendersi al lordo degli oneri riflessi, degli oneri previdenziali e fiscali, dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Le somme destinate ad incentivo sono impegnate nei capitoli di spesa del bilancio che finanziano la realizzazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

ART. 4 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è effettuata dal Responsabile del Servizio preposto, con le seguenti percentuali, oscillanti tra quote minime e massime:

ATTIVITA'	QUOTA RELATIVA ALLA PERCENTUALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2	RUOLO	PERCENTUALE MINIMA	PERCENTUALE MASSIMA
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO	35%	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	80	100
		COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	0	10
		COLLABORATORI TECNICI	0	10
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	10%	COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	50	100
		COLLABORATORI TECNICI	50	100
VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI	10%	COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	0	20
		COLLABORATORI TECNICI	80	100
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO	10%	COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	0	100
DIRETTORE DEI LAVORI /	20%	DIRETTORE DEI LAVORI / DELL'ESECUZIONE	60	100
		DIRETTORI OPERATIVI	0	25

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO		ISPETTORI DI CANTIERE	0	15
COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'	15%	COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTR. / VERIFICA DI CONFORM.	0	50
		COLLAUDATORE STATICO	0	30
		COLLABORATORI TECNICI	0	10
		COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	0	10
	100%			

2. Il valore dell'incentivo per ogni opera o lavoro, servizio, fornitura, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza ed eventuali prestazioni in economia previste in progetto e non comprese nell'appalto, per la percentuale di cui all'art. 2, comma 2; il prodotto è successivamente suddiviso fra le due quote del 80% e del 20% di cui all'art. 2, commi 3 e 4; la quota del 80% è ripartita fra le varie attività con le proporzioni indicate nella tabella di cui al precedente comma 1.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune di Valle Salimbene, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 5 comma 4, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2. Il fondo di cui all'art. 2 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 6 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

4. Nel caso di interventi attuati mediante concessioni di costruzione e gestione, finanza di progetto, locazione finanziaria, permuta, contratto di disponibilità, altri moduli negoziali previsti dall'ordinamento, l'incentivo è riconosciuto in relazione alle sole attività elencate nelle tabelle di cui ai commi precedenti ed effettivamente eseguite da personale interno.

5. Nel caso di modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia riconducibili ai casi previsti dall'art. 106 del Codice, l'incentivo relativo alle prestazioni di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, è calcolato sull'importo finale dell'opera o lavoro, del servizio, della fornitura. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al Direttore dei lavori ed ai suoi collaboratori spetta l'aliquota prevista per il collaudo.

6. Nel caso di costituzione di gruppi misti composti da soggetti esterni e personale interno, devono essere dettagliatamente specificate le attività che ciascun soggetto, interno ed esterno, deve eseguire ed il valore economico delle prestazioni alle quali l'attività di ciascun componente si riferisce. Le percentuali dell'incentivo da riconoscere al personale interno sono calcolate sulla quota di valore economico della prestazione per la quale è stata eseguita l'attività interna, salva la percentuale del Responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori, che viene calcolata sull'intero importo posto a base di gara.

7. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'esecuzione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta una quota parte dell'incentivo di cui all'art. 2, comma 2, non superiore al 25% la cui ripartizione è prevista dal regolamento e dalle convenzioni che disciplinano i rapporti tra CUC e Comuni aderenti.

ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Responsabile del Servizio preposto, sentito il Responsabile del procedimento, compila una *Scheda di ripartizione dell'incentivo*, parte integrante del presente regolamento, nella quale:

- a) indica l'importo a base di gara dell'opera o lavoro, del servizio, della fornitura, ai sensi dell'art. 2 comma 2;
- b) quantifica l'importo dell'incentivo secondo i criteri di cui agli articoli precedenti;
- c) individua il personale da assegnare alle attività indicate nella tabella di cui all'art. 4 garantendo un'opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno della Struttura di competenza e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- d) definisce i tempi di realizzazione delle prestazioni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari; i termini per la direzione dei lavori ovvero la direzione dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore o concessionario, mentre i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla normativa vigente;
- e) stabilisce le modalità di applicazione di penali in caso di inadempimento.

Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico conferito in ogni momento, sentito il Responsabile unico del procedimento; con il medesimo provvedimento di modifica o di revoca, ed in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato ha svolto sino a quel momento.

2. La *Scheda di ripartizione dell'incentivo* è compilata contestualmente alla redazione della prima fase progettuale dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, che prevede un quadro economico di spesa.

3. Nell'attribuzione degli incarichi, il Responsabile del Servizi preposto tiene conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti possono essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri Settori, sia tecnici che amministrativi. Nel caso in cui il conferimento dell'incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura, e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'esecuzione degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

4. Il Responsabile del Servizio preposto, con proprio provvedimento motivato, dispone di non attribuire o di ridurre l'incentivo spettante al personale interessato nel caso di inadempimento totale o parziale delle attività, di ritardo nell'esecuzione o di violazione di norme. Non si applica la penale se è dimostrato che l'inadempimento è imputabile a fattori esterni condizionanti. L'incentivo non attribuito o ridotto incrementa la quota del fondo di cui all'art. 2.

5. Il Responsabile del Servizio preposto, sentito il Responsabile del procedimento, dopo aver accertato la corretta esecuzione delle prestazioni assegnate aggiorna a consuntivo la *Scheda di ripartizione dell'incentivo*, provvede alla liquidazione e propone il pagamento dell'incentivo. Il pagamento dell'incentivo avviene:

- a) all'aggiudicazione definitiva di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto, di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di

Responsabile del procedimento;

- b) all'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità:
- la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Responsabile del procedimento;
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le attività di collaudo ovvero verifica di conformità.

Nel caso in cui ricorrano contestualmente le condizioni di cui alle lettere a) e b), i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

6. La *Scheda di ripartizione dell'incentivo* deve essere aggiornata dal Responsabile del Servizio preposto per ogni variazione che implica la modifica dei dati indicati, sino alla maturazione dell'incentivo.

7. Il Responsabile del Servizio preposto, con frequenza trimestrale, propone il pagamento dell'incentivo, da eseguire con la prima mensilità utile di stipendio.

8. Il limite massimo di incentivo retribuibile annualmente ad ogni singolo dipendente, con riferimento all'anno dell'incarico, corrisposto anche da altre amministrazioni, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento: l'eventuale importo di incentivo individualmente maturato ed eccedente tale limite costituisce economia.

9. In considerazione del fatto che la realizzazione di un'opera od un lavoro interessa un esteso periodo di tempo nel quale si può verificare l'avvicendamento di norme che dispongono variazioni della percentuale di cui all'art. 2, comma 2, od altre disposizioni in materia, è stabilito il principio che il calcolo del compenso incentivante è soggetto alle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto o della concessione; analogamente per servizi e forniture, nel caso ricorra la fattispecie.

ART. 6 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO E PENALI

1. Il Responsabile del Servizio preposto, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 4. Si considera errore od omissione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto e delle circostanze che caratterizzano la procedura, la mancata od erronea identificazione della normativa specifica da applicare al caso, il mancato rispetto di condizioni o di requisiti prestabiliti, la violazione delle regole di diligenza nell'esecuzione della prestazione.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 4, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi fino al 75% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
- d) incremento dei tempi oltre al 75% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 75%.

3. Qualora si verificassero incrementi del costo netto della singola opera o lavoro, servizio, fornitura, per le attività previste dall'art. 4, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi fino al 75% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
- d) incremento dei costi oltre al 75% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 75%.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore inferiore a 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore compreso fra 25% e 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore compreso tra il 50% ed il 75%: riduzione dell'incentivo pari al 60%;
- d) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore superiore al 75%: riduzione dell'incentivo pari al 80%.

5. La riduzione dell'incentivo non si applica nel caso di incrementi dei tempi di realizzazione conseguenti a sospensioni per gli accadimenti di cui all'art. 107 del Codice, in caso di recesso o di risoluzione del contratto d'appalto ovvero in caso di altra impossibilità di esecuzione sopravvenuta, giuridica o materiale.

ART. 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Responsabile del Servizio preposto, verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. Il presente regolamento, che sostituisce ogni precedente provvedimento approvato dell'ente in materia, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione ed è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Valle Salimbene.

3. Il presente regolamento non ha effetto retroattivo.

4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le norme del presente regolamento si intendono modificate da qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 526 della Legge 205/2017, che ha introdotto il comma 5-bis all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.